



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 275 LEGISLATURA N. X

delibera
1086

DE/PN/SVM Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità
0 NC di esercizio dei Condhotel - L.R. n. 9/2006 art. 10
comma 5 ter

Prot. Segr.
1109

Lunedì 16 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



seduta del
16 SET. 2019

Delibera
1086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONDHOTEL – L.R. N.9/2006 ART. 10 COMMA 5 TER.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Turismo dalla quale si rivela la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Turismo e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare le caratteristiche e le modalità di esercizio delle strutture ricettive denominate "Condhotel" in attuazione dell'art.10, comma 5 *ter* della legge regionale 11 luglio 2006, n.9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportato nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

Il Presidente della Giunta
(Luca Cariscioni)



seduta del 16 SET. 2019
Delibera 1086

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164 – art.31;
- decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n.13;
- Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 – art.10 comma 5 ter;

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

L'art.10 della legge regionale 11 luglio 2006, n.9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", regola l'attività esercitata nelle strutture ricettive alberghiere distinguendole in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d'epoca e Condhotel.

L'art. 10 comma 5 ter ha introdotto la nuova tipologia ricettiva denominata "Condhotel" istituita con L.164/2014 art.31.

Il comma 7 del citato art.10 rinvia alla Giunta Regionale la definizione delle caratteristiche e delle tipologie delle strutture ricettive alberghiere.

La P.F. Turismo, al fine di dare attuazione alla normativa statale sui Condhotel, ha elaborato, sulla base del D.P.C.M. 22 gennaio 2018 n.13, in vigore dal 21 marzo 2018, le caratteristiche e le modalità di esercizio di questa tipologia ricettiva alberghiera di cui all'allegato A cercando di ottenere un risultato ottimale in termini di raggiungimento dei risultati prefissati dalla normativa statale e regionale per l'esercizio di tale attività turistica.

Il presente provvedimento intende disciplinare l'avvio e l'esercizio dell'attività alberghiera denominata "Condhotel" al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti a riqualificare gli esercizi alberghieri esistenti.

La disciplina disposta nell'allegato A del presente provvedimento concerne l'ambito di applicazione, le caratteristiche specifiche della tipologia dei Condhotel, le caratteristiche degli interventi di riqualificazione richiesti, l'applicazione del vincolo di destinazione e le eventuali modalità di svincolo, la gestione unitaria della struttura ed integrata con i proprietari delle unità abitative residenziali, i requisiti e i servizi minimi garantiti, la riserva d'uso per i singoli proprietari di unità abitative residenziale,



seduta del 16 SET. 2019
Delibera 1086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gli strumenti urbanistici comunali per regolamentare l'inizio attività.

La presente proposta è stata condivisa con l'ANCI Marche e con le associazioni di categoria interessate.

Proposta

Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta regionale di approvare il presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(Ignazio Pucci)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
della P.F. Turismo
(Paola Marchegiani)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
(Raimondo Orselli)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine di cui 8 pagine di allegati che formano parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



seduta del 16 SET. 2019
Delibera 1086

Allegato "A"

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE DENOMINATE "CONDHOTEL" IN ATTUAZIONE DELL'ART.10, COMMA 5 TER DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N.9

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente provvedimento si applica agli esercizi alberghieri esistenti sul territorio regionale, qualificati come "albergo" e "residenza turistico alberghiera (RTA) ai sensi dell'articolo 10, comma 3 e comma 4 della l.r. 9/2006, che operano sulla base di un valido titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività al momento della sua entrata in vigore.

2. CARATTERISTICHE DEI CONDHOTEL

2.1 Sono Condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, che rispettino le seguenti condizioni e modalità di esercizio:

- a) presenza di almeno sette camere, ivi comprese le suites, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui al punto 3, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune ed aventi una distanza non superiore a duecento metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento;
- b) rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale non superiore al quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere, come meglio precisato al punto 2.3;
- c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del Condhotel, sia in qualità di ospiti dell'esercizio alberghiero, sia di proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, con possibile ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;
- d) gestione unitaria ed integrata dei servizi del Condhotel, delle camere, delle suites, delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale, regolata mediante apposito disciplinare contenuto nel contratto di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in Condhotel per una durata comunque non inferiore a dieci anni dall'avvio dell'esercizio del Condhotel;



seduta del 16 SET. 2019
Delibera 1086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale sia riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle.
- f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

2.2 ai fini di cui al punto 2.1, lettera a) è data facoltà ai comuni di individuare la fattispecie di "contesto unitario" in relazione alle caratteristiche delle rispettive aree del proprio territorio, fatto salvo, comunque, il rispetto della distanza massima di duecento metri.

2.3 al fine della determinazione della superficie netta destinata alle unità abitative ad uso residenziale di cui al punto 2.1 lett. b), si considera la superficie netta complessiva destinata alle unità abitative medesime, ivi compresa la superficie dei servizi igienici, i disimpegni interni, le logge, le verande, i corridoi e pianerottoli esterni, se esclusivamente destinati all'accesso delle unità abitative, ad esclusione della superficie dei locali ad uso comune quali reception, bar, sala riunioni, sala ristorante, spa, locali palestre e locali destinati a servizi accessori, risultante da apposita rilevazione planimetrica di stato più recente asseverata da un tecnico.

Per superficie netta si intende la superficie calpestabile con esclusione di murature, pilastri e tramezzi.

2.4. Qualora l'intervento di riqualificazione riguardi la tipologia ricettiva alberghiera denominata Residenza Turistico Alberghiera, è necessario che le unità abitative destinate all'attività alberghiera vengano all'esito dell'intervento di riqualificazione ridotte alla percentuale massima consentita per la tipologia di albergo ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 9/2006.

3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

3.1. Gli interventi edilizi di riqualificazione ammessi ai fini del presente provvedimento sono disciplinati dal D.P.R. 380/2001, nonché dalle leggi regionali vigenti.

3.2. La realizzazione degli interventi di cui al punto 3.1. comporta per la nuova struttura ricettiva alberghiera l'acquisizione di una classificazione superiore, rispetto a quella precedentemente attribuita, di almeno una stella e, comunque, non inferiore a tre stelle all'esito dell'intervento di riqualificazione, ad eccezione degli esercizi alberghieri contrassegnati da una classificazione a quattro stelle o superiore già in essere prima dell'intervento; tale classificazione è attribuita sulla base dei requisiti e degli standard minimi richiesti per gli alberghi come disposto dall'art. 13 della L.R. 9/2006 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo.

3.3 L'intervento di riqualificazione costituisce presupposto essenziale per l'avvio dell'esercizio di Condhotel e pertanto la presente normativa non è applicabile alle strutture di nuova costruzione.

4. VINCOLO DI DESTINAZIONE E MODALITÀ DI RIMOZIONE



seduta del
16 SET. 2019

Delibera
1086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.1. In funzione degli interventi di riqualificazione su edifici esistenti a destinazione turistico-ricettiva alberghiera funzionali ad acquisire la specifica denominazione di Condhotel, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al presente provvedimento, i comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione, in conformità con la legge regionale 5 agosto 1992 n.34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, ove previsti dalla normativa vigente, nonché la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché la gestione rispetti le seguenti condizioni:

- a) permanenza del carattere unitario;
- b) conformità ai requisiti in materia urbanistico-edilizia;
- c) vincolo di destinazione d'uso per le unità ricettive e per quelle residenziali.

4.2. Il vincolo di destinazione alberghiera é soggetto alle seguenti disposizioni:

- a) non può essere rimosso oltre il limite della percentuale massima di superficie utile destinabile ad unità abitative ad uso residenziale ai sensi del punto 2.1, lettera b).
- b) può essere rimosso su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui é esercitato il Condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

4.3. Permane su tutti gli immobili di cui si compone il Condhotel, ivi comprese le unità abitative a destinazione residenziale, il vincolo alla gestione unitaria ed integrata di cui al punto 5.

5. ACQUISTO E MODALITÀ DI GESTIONE DI UNITÀ ABITATIVE AD USO RESIDENZIALE UBICATE IN UN CONDHOTEL

5.1. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un Condhotel sono regolati dalla normativa nazionale vigente in materia ed indicano le condizioni di esercizio del diritto oggetto del contratto di compravendita. In particolare devono essere ricompresi i seguenti contenuti:

- a) per quanto riguarda i beni oggetto di compravendita, una descrizione accurata e dettagliata dell'immobile e dell'ubicazione all'interno dell'esercizio del *Condhotel*, nonché la descrizione appropriata dell'intera struttura;
- b) per quanto riguarda i servizi, le condizioni di godimento e le modalità concernenti l'uso di eventuali strutture comuni;
- c) per quanto riguarda i costi imputabili ai proprietari di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un *Condhotel*, una descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi alla proprietà dell'unità residenziale, delle modalità attraverso cui tali costi sono ripartiti, con indicazione delle spese obbligatorie, quali quelle relative ad imposte e tasse, e delle spese amministrative e gestionali generali, quali quelle relative alla gestione, manutenzione e riparazione delle parti comuni del *Condhotel*;
- d) la previsione che l'unità abitativa a uso residenziale, ove non utilizzata dal proprietario, con il suo consenso, possa essere adibita da parte del gestore unico a impiego alberghiero.
- e) le modalità di utilizzo delle singole unità abitative, qualora venga meno per qualunque causa l'attività del gestore unico.



seduta del
16 SET. 2019

Delibera
1086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

f) l'impegno da parte del proprietario nel caso di interruzione dell'erogazione dei servizi comuni o di sopravvenuta impossibilità, a qualunque titolo intervenuta, attraverso apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi posti a carico del gestore. In subordine, nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche per il proprietario della struttura alberghiera, dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente periodo, il medesimo si impegna a indennizzare il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale.

5.2. La gestione del Condhotel é effettuata da un unico soggetto giuridico in modalità unitaria e integrata.

5.3. Il gestore unico garantisce ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, durante il periodo di apertura del Condhotel, la prestazione di tutti i servizi alberghieri previsti dalla L.R. 9/2006 ed in particolare i servizi e le prestazioni rapportate alla classificazione assegnata all'esercizio alberghiero, nonché quanto stabilito in via convenzionale nel contratto di cui al punto 5.1 in merito alle condizioni di godimento e alle modalità concernenti l'uso delle strutture ed aree comuni. Il gestore unico garantisce, inoltre, che le unità abitative ad uso residenziale, in disponibilità allo stesso nei periodi di inutilizzo da parte dei rispettivi proprietari, siano assegnate alla clientela per il servizio ricettivo alberghiero.

5.4. Nei periodi di chiusura dell'esercizio l'erogazione dei servizi alberghieri ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale è regolato dal contratto di cui al punto 5.1, fatta salva l'offerta del servizio di portineria ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale per l'intero anno solare.

5.5. Il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel rispetta le modalità di conduzione di tale esercizio, garantendo il mantenimento dell'omogeneità estetica dell'immobile in caso di interventi edilizi sull'unità acquisita, nonché gli ulteriori obblighi definiti nel contratto di vendita di cui al punto 5.1.

5.6. Nel contratto di vendita di cui al punto 5.1 viene garantita la gestione unitaria e integrata dei servizi del Condhotel, delle camere, delle suites, delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale per una durata che comunque non può essere inferiore a dieci anni dall'avvio dell'esercizio di Condhotel.

6. REQUISITI E DOTAZIONI DELLE UNITÀ ABITATIVE AD USO RESIDENZIALE UBICATE IN CONDHOTEL

6.1. I proprietari delle singole unità abitative ad uso residenziale, o il soggetto gestore se previsto dal contratto di cui al punto 5.1, nonché il proprietario degli spazi comuni devono dotare le unità abitative e gli spazi comuni di arredi, corredi e finiture secondo gli standard di qualità uniformi e conformi al livello di classifica della struttura ricettiva nel rispetto della vigente normativa regionale.

6.2. Eventuali innovazioni o modificazioni nelle singole unità abitative possono essere apportate autonomamente dai proprietari, previa comunicazione scritta al gestore unico, fermo restando il



seduta del 16 SET. 2019
Delibera 1086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rispetto degli standard di qualità uniformi e dei caratteri di insieme, anche in caso di manutenzione ordinaria, in conformità al livello di classifica assegnato alla struttura ricettiva.

7. RISERVA D'USO PER I PROPRIETARI DI UNITÀ ABITATIVE AD USO RESIDENZIALE

7.1. I proprietari delle unità abitative ad uso residenziale che intendono avvalersi della riserva d'uso esclusivo della singola unità abitativa possono farlo con espressa previsione della riserva d'uso dell'unità abitativa all'interno del contratto di cui al punto 5.1.;

Ciascun proprietario può utilizzare in via esclusiva le proprie unità abitative per l'intero periodo o per un limitato periodo di apertura effettiva dell'intera struttura turistico-ricettiva.

7.2. Se nulla è specificato nel contratto tra il gestore unitario e i proprietari delle unità abitative ad uso residenziale ubicate nel Condhotel, in relazione al periodo temporale annuale in cui il proprietario si riserva l'uso esclusivo dell'unità abitativa, lo stesso è tenuto a comunicare al soggetto gestore, per iscritto ed entro il termine previsto dalle norme regionali vigenti in materia di comunicazione dei prezzi, il periodo d'uso esclusivo, onde consentire al gestore unico una congrua programmazione dell'attività turistico-ricettiva.

7.3. Nei periodi in cui il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale non si riserva il proprio uso esclusivo, la stessa può essere destinata ad uso turistico-ricettivo mediante il gestore unitario con le modalità definite nel contratto di cui al punto 5.1.

8. RECEPIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

8.1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione turistico-alberghiera e del cambio di destinazione d'uso limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, funzionali all'acquisizione della qualifica di Condhotel, si osservano le disposizioni di cui alla L.R.n.34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). In particolare, si applica l'articolo 15 comma 5 della L.R. n.34/1992 nei casi ivi previsti.

9. AVVIO, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

9.1. L'esercizio dell'attività di Condhotel è soggetto alle procedure amministrative dettate in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art.14 della L.R. 9/2006.

10. SEGNO DISTINTIVO DEL CONDHOTEL

10.1. Ai fini della commercializzazione e dell'identificazione sul territorio della Regione, la tipologia ricettiva alberghiera denominata "Condhotel" si avvale di uno specifico logo le cui caratteristiche tecniche e grafiche, sono definite nell'Allegato B del presente provvedimento.



seduta del

16 SET. 2019

Delibera

1086

11. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Per quanto non previsto dal presente provvedimento trovano applicazione le norme statali di disciplina del Conthotel, art.31 Decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n.164 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018 n.13 e le norme regionali relative alla L.R. 9/2006.



seduta del
16 SET. 2019

Delibera
1086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato B

**SIMBOLOGIA GRAFICA PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO
ALBERGHIERO DENOMINATO "CONDHOTEL" NELLA REGIONE MARCHE**

LOGO IDENTIFICATIVO

1. Gli esercizi alberghieri denominati "condhotel" che operano sul territorio marchigiano ai sensi della l.r. 9/2006 e del presente provvedimento si dotano di apposita targa contenente il logo che identifica l'attività svolta esponendolo in luogo ben visibile presso la struttura ricettiva.
2. Per il condhotel la targa riporta il simbolo distintivo rappresentato nell'ellisse proiettato nella presente Sezione, predisposto dalla Regione Marche secondo dimensioni, caratteri, forme e colori omogenei con la simbologia delle altre strutture ricettive alberghiere e contenenti le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da stelle disposte a ventaglio. Le tonalità utilizzate per i colori sono il verde pantone 347 e il rosso pantone Warm Red/C;
 - b) la specificazione dell'attività è riportata in carattere maiuscolo in colore rosso nella parte superiore dell'ellisse (CONDHOTEL) mentre inferiormente appaiono, sempre in colore rosso, le stelle a cinque punte concernenti la classificazione a cui è stato assegnato l'esercizio da un minimo di tre stelle ad un massimo di cinque.
3. La personalizzazione della targa con il numero delle stelle concernenti la classificazione è effettuata dal titolare su apposito plexiglass secondo le caratteristiche i sopra riportate.



seduta del
16 SET. 2019

Delibera
1086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

